

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	3
Sulla pubblicità dei lavori	3
DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	3

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	5
DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	7

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 21 marzo 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 12.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il deputato Paolo Nicolò ROMANO cessa di far parte della Commissione ed entra a farne parte il deputato ROMANIELLO.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

C. 3522 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, riferisce, ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio, sul decreto-legge n. 4 del 2022, evidenziando che il provvedimento reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, di salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Sottolinea, quindi, che nel corso dell'esame in sede referente presso l'altro ramo del Parlamento, il decreto ha subito numerose modifiche e integrazioni, tra le quali, la confluenza nel testo come emendamento del decreto-legge n. 13 del 2022, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta.

Passando alle disposizioni di diretto interesse della Commissione, segnala che l'articolo 17, intervenendo in materia di misure per il contenimento dei costi dell'energia, apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC, al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese. In particolare, viene incrementata di dieci membri la composizione della Commissione VIA-VAS e si consente la nomina – tra i membri della citata Commissione – di massimo sei componenti della Commissione PNRR-PNIEC. Viene, inoltre, precisato che i lavori istruttori della Commissione, fino al 31 dicembre 2023, possano svolgersi anche in videoconferenza. Infine, per quanto riguarda, l'intervento di specifico interesse per la Difesa, viene consentito alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

Vi sono poi, all'articolo 20, alcune misure riguardanti la sanità militare. Più specificatamente, viene autorizzata, al comma 2, l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 15 unità di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, del personale che ha partecipato, nel corso della pandemia, alle procedure concorsuali semplificate svolte durante l'emergenza per assicurare continuità alle prestazioni di diagnostica molecolare. La norma sana anche un disallineamento tra le procedure concorsuali introdotte in una prima fase emergenziale, con quelle poi declinate dal decreto-legge n. 34

del 2020, relative anche ad assunzioni a tempo indeterminato. In particolare si tratta di personale che, dall'inizio della pandemia, è stato continuativamente impiegato presso le sedi (centrale e periferiche) del Dipartimento scientifico del Celio, quale struttura da ultimo inclusa dall'Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di sorveglianza integrata, per il sequenziamento del 5 per cento dei nuovi contagiati ai fini della precoce identificazione delle «nuove varianti» virali di interesse per la sanità pubblica. A tale considerevole carico di lavoro si è aggiunta anche l'enorme quantità di test connessi alla diagnostica molecolare e dei test di neutralizzazione per la verifica dell'efficacia vaccinale. Agli oneri, pari a poco più di 600 mila euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate a legislazione vigente (comma 3). Infine (commi 4 e 5), si prevede il potenziamento e l'adeguamento della Sanità militare e del Dipartimento scientifico del Celio per le esigenze connesse all'emergenza pandemica. A tal fine viene autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2022 destinata all'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture e all'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presidi igienico-sanitari per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio.

Con un emendamento approvato dal Senato è stato poi introdotto l'articolo 20-bis, recante misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche. La disposizione autorizza l'Istituto superiore di sanità a comprendere, nell'ambito della rete nazionale per il sequenziamento genomico, anche i laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico. Al riguardo, ricorda che l'articolo 34-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 ha disegnato la rete nazionale per il sequenziamento genomico, stabilendo che l'Istituto superiore di sanità si possa avvalere

della rete dei laboratori di microbiologia e dei centri di sequenziamento genomico regionali (individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale), a cui si affiancano i laboratori di microbiologia e i centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare, anch'essi operanti in diretto contatto con l'ISS.

Sempre con un emendamento approvato al Senato è stato poi introdotto l'articolo 23-*bis*, che reca una novella all'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, posticipando dal 31 marzo al 31 dicembre 2022 l'avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Tale facoltà – la quale si aggiunge a quella di avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro – è stata prevista eccezionalmente, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 ed era valida fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica ed assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive. Ricorda che l'avvalimento previsto dalla norma deve avvenire nell'ambito dell'attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e, pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento hanno riguardato anche la materia dell'indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle stazioni dei carabinieri. Con l'articolo 23-*ter*, infatti, è stato riformulato il dettato dell'articolo 1, comma 919, della legge n. 178 del 2020. Ricorda che la norma attualmente vigente incrementa di 7,6 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, le risorse stanziare per l'indennità di comando a tutto il personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell'organizzazione territoriale, attingendo alle risorse per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico im-

piego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. La novella riferisce, invece, il medesimo incremento alle risorse finanziarie assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Infine, osserva che al Senato è stato introdotto anche l'articolo 29-*bis* che autorizza l'assunzione sino a 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017. Al riguardo, sottolinea che siffatte assunzioni sono previste nei limiti della quota parte delle facoltà assunzionali non soggetta alla riserva di posti per i volontari in ferma prefissata, che per la Polizia di Stato ammonta al quarantacinque per cento dei posti (l'articolo 703, comma 1, lettera *c*), del Codice dell'ordinamento militare).

Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere favorevole.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista nel pomeriggio della giornata odierna.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 21 marzo 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute

e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

C. 3522 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana della giornata odierna.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (C. 3522 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, di salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (C. 3522 Governo, approvato dal Senato);

considerato che nel testo del provvedimento, oltre alle numerose modifiche apportate dal Senato nel corso dell'esame in sede referente, è anche confluito il decreto-legge n. 13 del 2022, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta;

rilevato che:

l'articolo 17, al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese, consente alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri;

i commi da 2 a 5 dell'articolo 20 intervengono nel settore della sanità militare, autorizzando l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 15 unità di funzionario tecnico

per la biologia, la chimica e la fisica, del personale che ha partecipato, nel corso della pandemia, alle procedure concorsuali semplificate per assicurare continuità alle prestazioni di diagnostica molecolare e stanziando 8 milioni di euro per l'anno 2022, per il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture della Sanità militare e del Dipartimento scientifico del Celio;

l'articolo 20-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato in sede referente, autorizza l'Istituto superiore di sanità a comprendere, nell'ambito della rete nazionale per il sequenziamento genomico, anche i laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, tra cui anche i laboratori di microbiologia e i centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare;

l'articolo 23-*bis* posticipa, dal 31 marzo, data di cessazione dello stato di emergenza, al 31 dicembre 2022, la possibilità di avvalersi in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, al fine di continuare a garantire nei luoghi di lavoro il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

infine, l'articolo 23-*ter* riformula l'imputazione delle risorse finalizzate al pagamento dell'indennità supplementare di comando riconosciuta ai comandanti delle stazioni Carabinieri, incrementata a decorrere dal 2021 di 7,6 milioni di euro annui dall'articolo 1, comma 919, della legge n. 178 del 2020, riferendo tale incremento alle

risorse finanziarie assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa anziché alle risorse per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i

miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE